

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 710

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

28/04/2024 - 05:10

Indice

1. DDL S. 710 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 710	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023	13
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023	28
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 04/07/2023	33
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) dell'11/07/2023	34
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/07/2023	41
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 20/07/2023	42
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 27/07/2023	43
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023	44
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 14/11/2023	47
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/11/2023	48
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023	49
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 28/11/2023	52

1. DDL S. 710 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 710

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 710

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2023

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, si intendono apportare modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.

Nello specifico, il provvedimento prevede che il Ministero della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012 riprendano a pieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, o di enti locali, previa intesa con la stessa.

Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

In particolare per l'Umbria, la proposta relativa alla riattivazione del tribunale di Orvieto interviene su questioni di interesse territoriale, condividendo lo spirito di analoghe iniziative adottate con riferimento al tema della geografia giudiziaria da altre regioni italiane, quali, nella XVIII legislatura, la Lombardia (atto Senato n. 2669 presentato al Senato il 12 luglio 2022), la Sicilia (atto Senato n. 2613 presentato al Senato il 16 maggio 2022), la Toscana (atto Senato n. 2369 presentato al Senato il 10 agosto 2021), le Marche (atto Senato n. 2196 presentato al Senato il 30 aprile 2021) e l'Abruzzo (atto Senato n. 1948 presentato al Senato il 23 settembre 2020) e, nella XIX legislatura, la Lombardia (atto Camera n. 636; atto Senato n. 360), l'Abruzzo (atto Camera n. 360; atto Senato n. 188), la Calabria (atto Camera n. 642), la Campania (atto Camera n. 766) e la Toscana (atto Senato n. 477).

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è stato adottato al fine di operare una riorganizzazione massiva degli uffici giudiziari italiani attraverso la soppressione di 31 sedi di tribunale, che rappresentavano circa il 47 per cento del totale, su tutto il territorio nazionale.

In Umbria la soppressione delle sedi giudiziarie ha riguardato, nello specifico: il tribunale e la procura della Repubblica di Orvieto, le sezioni territoriali distaccate del tribunale di Perugia: Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi.

Si consideri che attualmente nel solo distretto regionale di corte d'appello vi sono unicamente tre tribunali ordinari: il tribunale di Perugia, di Terni e quello di Spoleto.

A distanza ormai di 10 anni dalla riforma possiamo affermare che il taglio della giustizia è stato fortemente penalizzante per molti cittadini e imprese che si sono visti allontanati dal servizio giudiziario di prossimità, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività, causando un riversamento dei costi sugli stessi e un costo sociale che crea forti sperequazioni.

Ciò è avvenuto in quanto la riorganizzazione attuata con la riforma non ha tenuto conto di alcuni parametri, quali: l'estensione geografica, le caratteristiche geomorfologiche di alcuni territori e l'oggettiva difficoltà di raggiungere gli uffici giudiziari da parte dell'utenza di riferimento.

Inoltre, va sottolineato come il tribunale di Orvieto sia stato accorpato all'ufficio giudiziario di Terni, ad una distanza di circa 80 chilometri l'uno dall'altro.

Tutto ciò risulta essere in netto contrasto con il principio di giustizia di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini. Allo scopo di garantire il pieno rispetto del suddetto principio, nonché del principio del massimo decentramento dello Stato, di cui all'articolo 5 della nostra Costituzione, si ritiene, per quanto concerne il caso della regione Umbria, che la riattivazione del tribunale di Orvieto possa rendere il servizio più efficiente ed efficace nel rispondere alle esigenze socio-economiche del territorio.

Infine, tramite la riattivazione della struttura di Orvieto verrebbe garantita un'equa accessibilità dei cittadini alla giustizia, in rapporto all'estensione territoriale.

Relazione tecnica

L'**articolo 1** introduce nel d.lgs. n. 155/2012 l'articolo 8 bis, con il quale si prevede, al comma 1, la possibilità per le Regioni di richiedere al Ministero della Giustizia il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei Tribunali ordinari e delle Procure della Repubblica soppressi dall'art. 1 del medesimo d.lgs. 155/2012. Il Ministero della Giustizia dispone tale ripristino sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni richiedenti.

Al comma 2 si dispone che le convenzioni pongano a carico del bilancio della singola Regione richiedente le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza, mentre restano a carico dello Stato le spese di retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di Polizia giudiziaria.

Al comma 3 si dispone che le spese in carico alle regioni possano essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la Regione.

Al comma 4 si dispone che il Ministero della Giustizia provveda alla copertura delle piante organiche dei Tribunali riattivati.

Al comma 5 si dispone che con il ripristino delle funzioni giudiziarie degli uffici giudiziari soppressi vengano adeguate le tabelle allegate al d.lgs. n. 155/2012, con le quali si descrivono in dettaglio le sedi e le competenze territoriali degli uffici giudiziari di vario livello.

Con l'**articolo 2** vengono abrogate le seguenti disposizioni del d.lgs. n. 155/2012:

a) il comma 4 bis dell'art. 8 che prevede quanto segue:

"4-bis. In via sperimentale, il Ministro della Giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione."

b) il comma 397, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene introdotto il citato comma 4 bis al d.lgs. n. 155/2012.

L'**articolo 3** contiene invece le disposizioni finanziarie, con cui si dispone che dall'attuazione della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, provvedendo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Descrizione degli effetti finanziari

I commi da 1 a 4 dell'articolo 8 bis, così come introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, possono determinare effetti di carattere finanziario, la cui genesi deriva dall'eventuale richiesta di ripristino delle sedi giudiziarie da parte delle regioni. Pertanto, la quantificazione di tali oneri eventuali, a carico delle regioni richiedenti, sarà possibile al momento della stipula delle convenzioni e sulla base di quanto previsto nei singoli atti convenzionali.

L'abrogazione del comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. n. 155/2012 disposta all'articolo 2 della proposta elimina il carattere sperimentale delle convenzioni, che potranno essere stipulate in via ordinaria, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria.

Per quanto attiene alle spese che restano a carico dello Stato (spese di retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di Polizia giudiziaria) l'articolo 3 della proposta di legge dispone che all'attuazione di quanto previsto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'estensore
Stefanella Cutini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



STEFANELLA CUTINI
17.05.2023 14:08:55
GMT+00:00

Il Segretario Generale
Juri Rosi
FIRMATO

Firma apposta digitalmente

ROSI ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
JURI
17.05.2023
17:54:45
UTC



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - *(Interventi delle regioni)*. - 1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

3. Le spese a carico delle regioni indicate al comma 2 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione.

4. Entro cento giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione, o alla riapertura, delle piante organiche dei tribunali riattivati, ai sensi della medesima disposizione, e alla loro copertura.

5. In seguito al ripristino, ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali soppressi, il Ministro della giustizia provvede al conseguente adeguamento delle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annesse al presente decreto, con ricostituzione dei relativi circondari ».

Art. 2.

(Abrogazione)

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante

disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocratizzazione degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernente l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenni, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4ª Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il

ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza

(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 693

Art. 1

1.301/5a Commissione

La Relatrice

All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

62ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ivano Gabrielli, Direttore della Polizia Postale, e l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto in social network.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizioni del Direttore della Polizia Postale e di un esperto in social network

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del Direttore della Polizia Postale, dottor Ivano Gabrielli, e di un avvocato esperto in *social network*, avvocato Riccardo Lanzo.

Interviene il dottor Ivano GABRIELLI, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e [VERINI](#) (PD-IDP), ai quali replica il dottor GABRIELLI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Gabrielli per il suo intervento.

Interviene quindi l'avvocato Riccardo LANZO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP) e il [PRESIDENTE](#) (FdI), ai quali replica l'avvocato LANZO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Lanzo per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Il [PRESIDENTE](#) constatato che non vi sono iscritti a parlare nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo, propone pertanto di rinviare il seguito della procedura informativa alla seduta già convocata per domani, mercoledì 5 luglio, alle ore 11.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(567) BALBONI e altri. - Estensione delle esenzioni e riduzioni delle spese di giustizia previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni organizzate in ordini o collegi

(Discussione e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, di iniziativa dei senatori Balboni e altri, che si propone di estendere il regime delle spese di giustizia previsto per le controversie individuali di lavoro ai procedimenti aventi ad oggetto il recupero di crediti - non superiori a 5.000 euro - riguardanti compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Più nel dettaglio il provvedimento consta di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TU spese di giustizia), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La lettera *a*) del comma 1 modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del TU spese di giustizia, per estendere il regime agevolato già contemplato con riguardo alle cause di lavoro e previdenza, anche alle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

L'articolo 9, comma 1-*bis* del TU spese di giustizia disciplina - occorre rammentare - il contributo unificato per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e in quelle individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Per tali procedimenti viene fissata una soglia comune di esenzione soggettiva corrispondente a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del medesimo TU (tale importo è attualmente pari a euro 12.838,01 e quindi al di sotto della soglia di reddito di euro 38.514,03 i procedimenti in questione sono esenti dal contributo unificato).

Al di sopra di tale soglia di esenzione: per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie il contributo unificato è dovuto nella misura di euro 43 (*ex* articolo 13, comma 1, lettera *a*) TU spese di giustizia); per le controversie individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego il contributo unificato è ridotto della metà rispetto a quello ordinariamente previsto per lo scaglione di valore di riferimento (*ex* articolo 13, comma 3 TU spese di giustizia).

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 13, comma 3 del TU spese di giustizia, inserendo fra le controversie per le quali è previsto una riduzione della metà del contributo unificato anche quelle aventi ad oggetto il recupero di crediti non superiori a 5.000 euro riguardanti compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione organizzata in ordine o collegio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo unico della legge n. 319 del 1958, estendendo anche agli atti, ai documenti e ai provvedimenti relativi alle cause per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti professionali non superiori a 5.000 euro, l'esonero da ogni spesa e tassa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 233 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 233 che reca una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari. Anche questa proposta, pertanto, come le altre già all'esame della Commissione, è diretta a ridefinire gli assetti territoriali degli uffici giudiziari e riattivare alcune sedi soppresse; diversamente dagli altri disegni di legge, tuttavia, non modifica direttamente il decreto legislativo n. 155 del 2012.

Nella relazione illustrativa si sottolinea la necessità dell'intervento normativo proposto segnalando che nell'attuazione pratica la riduzione quantitativa dei tribunali operata con il citato decreto legislativo n. 155 ha comportato una lesione del principio di prossimità della giustizia, poiché la riforma non ha tenuto adeguatamente conto di fattori come, ad esempio, la difficoltà a raggiungere gli uffici giudiziari per l'utenza di riferimento - anche in ragione dell'assenza di infrastrutture viarie o ferroviarie adeguate - ovvero le conseguenze in termini sociali della chiusura di un tribunale quale presidio di legalità e presenza dello Stato.

Nel dettaglio, il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Il comma 1 prevede che, al fine di riorganizzare la distribuzione degli uffici giudiziari nel territorio per rafforzare il diritto di accesso alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p)* e *q)*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché di un ulteriore principio e criterio direttivo consistente nel valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all'interno delle circoscrizioni di riferimento.

Il successivo comma 2 indica ulteriori specifici criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo, che tengono conto delle specificità dei diversi contesti territoriali in cui riattivare i tribunali soppressi. Nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presidi di giustizia, il legislatore delegato è chiamato a valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppressi, l'opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, oppure di riattivare una o più sedi di tribunali soppressi come sezioni distaccate tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva (comma 2, lettera *a*). Nei contesti provinciali caratterizzati invece da una elevata concentrazione di imprese, al fine di garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, l'ottenimento di risultati efficaci, equi e prevedibili anche in relazione ai carichi di lavoro e al relativo tasso di smaltimento, il Governo è chiamato a valutare, nell'esercizio della delega,

l'opportunità di riattivazione di sedi tribunali soppresse, tenuto anche conto dell'edilizia giudiziaria già esistente (comma 2, lettera *b*).

La lettera *c*) del comma 2 delega inoltre il Governo a prevedere una disciplina transitoria al fine di escludere che le modificazioni della competenza degli uffici giudiziari abbiano effetto sui procedimenti pendenti alla data della loro entrata in vigore.

Il comma 3 dell'articolo unico disciplina le procedure per l'esercizio della delega, disponendo che gli schemi dei decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi; in ogni caso il Governo, con la medesima procedura, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (*cf.* comma 4)

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 233 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), rimarcando l'opportunità di congiungere anche l'esame del disegno di legge n. 698, d'iniziativa della senatrice Bizzotto e di altri e relativo all'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione prospettata dalla senatrice Stefani potrà essere approfondita in sede di Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge si compone di 20 articoli e ripropone il testo unificato adottato nella XVIII Legislatura dalla 10a Commissione per i disegni di legge nn. 169 e 739.

Gli articoli che recano disposizioni che presentano specifici profili di competenza della 2a Commissione sono l'articolo 2 e l'articolo 17.

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca al comma 1 la definizione di «pane» inteso come prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata utilizzando il lievito di cui al successivo articolo 9; il comma 2 individua le diverse denominazioni aggiuntive del pane, suddividendolo in «pane fresco», «pane di pasta madre» e «pane con pasta madre». I commi da 3 ad 8 individuano invece una serie di prescrizioni aggiuntive e divieti per l'utilizzo delle diverse denominazioni, al fine di assicurare una corretta informazione al consumatore ed evitare che questi possa essere tratto in inganno. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 2 del provvedimento, il comma 10 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000 salvo che il fatto costituisca reato. In caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-*bis* della legge n. 689 del 1981, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai venti giorni.

L'articolo 17 del disegno di legge prevede invece che la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del disegno di legge sia esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano anche i proventi derivanti dall'applicazione di eventuali sanzioni amministrative ulteriori stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la violazione delle disposizioni del disegno di legge medesimo, ad esclusione delle sanzioni amministrative previste dal citato articolo 2. È previsto infatti, dal successivo articolo 18, che le regioni adeguino la propria legislazione ai principi contenuti nella proposta di legge entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, e che le disposizioni della legge stessa si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 04/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 1

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 17

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) dell'11/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 11 LUGLIO 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lorenzo Del Boca, Presidente, e il dottor Pierluigi Roesler Franz, esperto, della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema della diffamazione anche in relazione ai nuovi strumenti tecnologici di comunicazione: audizione del Presidente e di un esperto della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del Presidente, dottor Lorenzo Del Boca, e dell'esperto, dottor Pierluigi Roesler Franz, della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione.

Interviene il dottor Pierluigi ROESLER FRANZ, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [RASTRELLI](#) (Fdl) e [VERINI](#) (PD-IDP), ai quali replica il dottor ROESLER FRANZ.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Roesler Franz per il suo intervento.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere alla 4a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e trasmessi alla Commissione giustizia per il parere.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione giustizia si segnalano i seguenti emendamenti:

gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 che prevedono disposizioni in materia di magistratura onoraria,

13.0.1 e 13.0.2 che ai rispettivi commi 5 e 6 intervengono per prorogare i contratti all'ufficio del processo sia per la giustizia ordinaria che per quella amministrativa.

Gli emendamenti 18.1 e 18.2, rispettivamente ai commi 1-*sexies* e 2-*quater*, individuano quali autorità responsabili in materia di reati di terrorismo in relazione all'applicazione dei regolamenti UE nn. 2017/2226 e 2018/1240 anche la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le procure della Repubblica. L'emendamento 18.3 testo 2 in materia di visto d'ingresso rilasciato per motivi umanitari al comma 6 reca la disciplina per il procedimento di impugnazione in caso di rigetto della domanda. L'emendamento 18.0.1 reca modifiche alla legge n. 69 del 2005 in materia di mandato di arresto europeo con riferimento agli articoli 18-*bis* (Motivo di rifiuto facoltativo della consegna) e 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissioni in casi particolari).

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 intervengono per modificare il testo del decreto-legge in relazione al rilascio e al ritiro del passaporto al genitore avente prole minore.

L'emendamento 24.0.2 interviene sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario. Si segnalano in particolare le lettere g), e l) che introducono sanzioni amministrative pecuniarie.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SISLER](#) (FdI) illustra l'affare assegnato n. 182, concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n.1).

Il documento riguarda la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa dal Governo alle Camere l'8 giugno 2023, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2021.

La Terza Relazione si articola in due Sezioni: la Prima Sezione reca un consuntivo e l'*assessment* dei traguardi e obiettivi relativi al secondo semestre 2022, nonché quelli da raggiungere nel primo semestre 2023. La Seconda Sezione, a cura delle singole Amministrazioni titolari delle Riforme e degli Investimenti del PNRR, reca, per ciascuno di essi, schede sul relativo stato di attuazione.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, vengono in rilievo i paragrafi 3.2 e 4.4 della Prima Sezione, ed il Capitolo XII della Seconda Sezione.

Con riferimento alla Prima Sezione, il paragrafo 3.2 dà conto dei risultati raggiunti nel 2022, segnalando in particolare i due decreti legislativi di attuazione delle leggi delega di riforma del processo civile e penale, la definizione delle procedure di insolvenza, la prima *tranche* delle assunzioni per l'ufficio del Processo, e il completamento della riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Il completamento di queste riforme ha rappresentato una delle scadenze più importanti della rata PNRR del dicembre 2022.

Il paragrafo 4.4 invece indica i traguardi da realizzare nel primo semestre 2023 con riferimento alla riforma della giustizia, che consistono nell'adozione di tutti i regolamenti e delle norme di diritto derivato necessari per l'entrata in vigore della riforma del processo civile e penale di cui ai decreti legislativi rispettivamente n. 149 del 2022 e 150 del 2022 (si tratta di circa venti misure attuative).

Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà conto dello stato e delle modalità di attuazione delle singole misure di competenza del Ministero della Giustizia.

Con riferimento alla Riforma del Processo Civile si dà conto dell'approvazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e del successivo decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla Legge di Bilancio 2023. La normazione dell'ufficio per il processo è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, in vigore dal 1° novembre 2022.

La Relazione segnala che gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo civile sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e che sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In relazione alla riforma del processo civile, sono in corso i lavori per l'adozione dei 15 atti attuativi (di cui 7 decreti regolamentari).

Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo al numero di cause pendenti che fanno parte del cosiddetto "arretrato Pinto" dinanzi ai Tribunali ordinari civili e alle Corti di Appello e ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali (cosiddetto *disposition time*), sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi 2022 segnalano valori più bassi rispetto alla *baseline* 2019 per tutti gli indicatori PNRR, in specie: riduzione dell'arretrato in Tribunale del 9,3 per cento, riduzione dell'arretrato in Corte di Appello del 28,3 per cento, riduzione del *disposition time* dell'11,8 per cento.

Al fine di garantire il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi PNRR l'articolo 41 del decreto-legge n. 36 del 2022, ha previsto l'istituzione, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato è stato costituito con decreto ministeriale del Ministro della Giustizia del 29 settembre 2022.

La Riforma del processo penale prevede nel lungo periodo di ridurre del 25 per cento i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. La legge-delega di riforma del processo penale, legge 27 settembre 2021, n. 134, è stata attuata attraverso il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e la riforma è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.

Gli atti attuativi necessari per l'effettiva applicazione della riforma del processo penale sono già stati tutti individuati e condivisi con la Commissione europea e sono in corso le interlocuzioni con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte. In particolare, sono in corso i lavori per l'adozione degli otto atti attuativi (di cui un decreto regolamentare).

Per il monitoraggio continuo degli effetti di lungo periodo della riforma del processo penale il Ministero ha definito e diffuso a livello territoriale specifici strumenti statistici. Gli esiti del monitoraggio relativo ai tempi medi di trattazione di tutti i procedimenti penali (cosiddetto *disposition time*) sono stati condivisi con tutti i distretti di Corte di Appello. I dati definitivi del 2022 manifestano, per il *disposition time*, un miglioramento tale da assorbire le difficoltà che tale indicatore ha accumulato nel 2021 e nel 2020 (anni di crisi pandemica). Il miglioramento registrato (-10 per cento), infatti, riporta finalmente i valori dell'indicatore al di sotto della *baseline* del 2019.

In relazione alla riforma del quadro in materia di insolvenza la Relazione segnala il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni.

Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, in data 29 dicembre 2022 è stato adottato il decreto del ministro della Giustizia di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro delle Imprese e del *Made in Italy* recante l'istituzione di Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa, che si è riunito in prima istanza in data 21 aprile 2023.

Sono stati adottati, e sono in corso di adozione, gli ulteriori atti attuativi previsti dalla riforma. Inoltre, con il decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono state introdotte misure volte ad incentivare l'accesso delle imprese alla composizione negoziata.

Con riferimento alla riforma delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado, che ha come obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di

ricorsi alla Corte di Cassazione, il ministero della Giustizia ha una competenza limitata all'ultima fase del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. La riforma della giustizia tributaria è stata attuata con legge 31 agosto 2022, n. 130 ed è entrata in vigore il 16 settembre 2022. La normativa si pone come obiettivi principali, tra l'altro, proprio la riduzione dei tempi di giacenza dei ricorsi in Cassazione, la contrazione della propensione all'impugnazione delle pronunce di merito, l'incremento di efficienza delle strutture amministrative a sostegno della funzione giurisdizionale tributaria, la professionalizzazione del giudice tributario, anche al fine di migliorare il livello qualitativo delle sentenze e incidere, anche in questo modo, sulla propensione all'impugnazione. La nuova normativa mira, inoltre, a facilitare l'accesso alle banche dati della giurisprudenza tributaria per incrementare l'uniformità delle pronunce rese in fattispecie analoghe e rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, anche attraverso l'introduzione di nuovi istituti processuali.

Infine, con riferimento all'obiettivo di Digitalizzazione del ministero della giustizia la riforma prevede che sia istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). È inoltre prevista la creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione, la cui fruibilità richiede la costruzione di un portale che ne agevoli l'inserimento e la consultazione della relativa documentazione.

Con riferimento alla realizzazione degli sviluppi *software* abilitanti all'obbligatorietà del processo civile telematico per la Corte di Cassazione, Giudici di Pace ed il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la Relazione segnala che per quanto riguarda la Corte di Cassazione tutti gli sviluppi *software* sono stati completati, confermando l'avvio dell'obbligatorietà del processo civile telematico al 1° gennaio 2023. Per quanto riguarda i Giudici di Pace, nel corso del 2022 sono stati realizzati e completati tutti gli sviluppi necessari per abilitare il processo civile telematico e allo stato attuale si sta procedendo con sperimentazioni sul territorio.

In relazione al processo penale telematico, che richiede la realizzazione di una soluzione *software* che permetta la redazione, firma e deposito digitale telematico, da attuare sul flusso PM - GIP, insieme al completamento del deposito e consultazione atti da parte degli avvocati, la Relazione segnala che la riforma del processo penale ha anticipato l'obiettivo della disponibilità degli atti sul Portale Deposito Atti Penali al 30 giugno 2023. La fase successiva prevede una sperimentazione della soluzione per circa 6/9 mesi in diverse Procure della Repubblica e relativi Tribunali.

La terza parte della missione relativa alla digitalizzazione richiede la realizzazione di una banca dati delle decisioni civili, aperta e pienamente accessibile a tutti i cittadini. Il ministero ha avviato un percorso di definizione di una nuova infrastruttura dedicata proprio a questa banca dati.

Il Capitolo XII della Seconda Sezione dà infine conto degli specifici investimenti previsti in relazione all'attuazione del PNRR per il ministero della giustizia.

Per la costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia è previsto un investimento di un importo complessivo pari a 411.739.000 euro, al fine di realizzare l'efficientamento energetico degli edifici giudiziari, riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e a razionalizzare la gestione del patrimonio immobiliare, concentrando in edifici unitari sia le principali funzioni che i servizi annessi a ciascuna Sede giudiziaria. La misura si pone l'obiettivo di intervenire, entro il primo trimestre del 2026, su almeno 48 edifici dislocati in diverse aree geografiche, efficientando 290.000 mq.

Per le procedure di assunzione per i tribunali civili e penali è previsto invece un investimento dell'importo complessivo di 2.268.050.053,73 euro. Ponendosi in stretta connessione con le riforme processuali nei settori civile e penale, quella dell'Ufficio per il processo (UPP) è la misura organizzativa più rilevante, non solo in termini di investimento finanziario, ma anche per finalità e obiettivi assegnati nell'ambito del PNRR. Lo strumento organizzativo, il cosiddetto "Ufficio per il processo", consiste nell'istituire (o rafforzare se già esistenti) risorse a supporto dei giudici (reclutate a tempo determinato), al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti in Italia.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Si apre il dibattito.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) interviene per portare all'attenzione della Commissione le preoccupazioni che stanno emergendo in relazione al decreto ministeriale relativo al deposito telematico degli atti nell'ambito del processo penale, che dovrebbe divenire obbligatorio a partire dal 20 luglio prossimo. Se è vero che la digitalizzazione ed il deposito telematico degli atti ha consentito una semplificazione nel lavoro degli operatori della giustizia e quindi dovrebbe portare a una riduzione dei tempi del processo, riterrebbe opportuno prevedere in ogni caso un periodo transitorio che consenta il deposito sia telematico che cartaceo nell'ambito del processo penale. Osserva infatti che alcuni tribunali non sono ancora dotati delle necessarie risorse tecniche per assicurare la piena funzionalità del meccanismo del deposito telematico. A ciò si aggiunga che il deposito telematico è previsto solo per gli avvocati, mentre i pubblici ministeri potranno continuare a procedere al deposito in forma cartacea, con l'ulteriore complicazione che la persona offesa o il suo difensore dovranno recarsi in ogni caso negli uffici del tribunale o della procura per visionare gli atti che li riguardano. Infine, dal punto di vista pratico, esprime preoccupazione rispetto al fatto che per procedere al deposito telematico occorre che gli avvocati siano accreditati da parte della cancelleria penale: a causa dei tempi ristretti e dell'assenza di una disciplina transitoria potrebbero verificarsi disguidi tecnici per gli avvocati che dovranno effettuare tali depositi all'interno del processo penale, per sua natura di estrema delicatezza.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) aderisce alle preoccupazioni espresse nell'intervento del senatore Potenti. In alcuni tribunali, infatti, il processo telematico è fallito e si è tornati al cartaceo. Poiché la riduzione dei tempi della giustizia e la digitalizzazione rappresentano delle priorità per il sistema paese in relazione al PNRR, rassegna le sue preoccupazioni sul punto al rappresentante del governo, affinché attraverso il confronto con tutti gli operatori e con il Parlamento si possa giungere alla definizione delle migliori soluzioni tecniche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre

2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659, 710, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 698 e 748, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore [RAPANI](#) (Fdl) illustra il disegno di legge n. 698 che reca l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

Il disegno di legge si compone di un solo articolo.

Nel dettaglio, il comma 1 è diretto ad istituire il Tribunale della Pedemontana e la Procura della Repubblica relativa. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana permetterebbe il ripristino di un servizio territoriale essenziale, dal momento che il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha soppresso per la regione Veneto le sedi del Tribunale ordinario e della Procura della Repubblica di Bassano del Grappa nonché le sezioni distaccate di Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave e Schio. Inoltre - come evidenziato sempre nella relazione illustrativa - solo nel territorio di Bassano del Grappa la costituzione di un tribunale della Pedemontana garantirebbe il riutilizzo di strutture in disuso come l'edificio denominato «Cittadella della Giustizia», un'opera di 11.000 metri quadri, che sarebbe destinata a servire 72 comuni e oltre 500.000 abitanti, che verrebbero ridestinati dalla loro appartenenza attuale ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina allocazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato.

Il comma 2 del disegno di legge elenca i Comuni per cui avrebbe giurisdizione l'istituendo Tribunale. Il successivo comma 5 dispone che alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 2 gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario della Pedemontana sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

L'articolo 1, ai commi 6 e 7, prevede infine - analogamente a quanto previsto dai disegni di legge in materia di riforma della geografia giudiziaria d'iniziativa di diversi Consigli regionali, già all'esame della Commissione - che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture saranno a carico del bilancio della regione Veneto, mentre le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimarranno a carico dello Stato.

Il provvedimento risulta pertanto connesso, negli obiettivi, alla riforma della geografia giudiziaria, già oggetto dei disegni di legge nn. 188, 233, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, attualmente esaminati in Comitato ristretto. Per queste ragioni si propone la congiunzione dell'esame ai disegni di legge 188 e connessi, al fine di predisporre un testo unificato dei provvedimenti.

Illustra quindi il disegno di legge n. 748, d'iniziativa del Consiglio regionale della Puglia, che interviene sulla riforma della cosiddetta "geografia giudiziaria" (decreto legislativo n. 155 del 2012) per introdurre una disciplina finalizzata al ripristino degli uffici giudiziari soppressi come i disegni di legge AS 188, 298, 360, 477, 652, 659 e 710, già all'esame della Commissione.

Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 188, 360, 477, 652, 659 e 710, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 giugno.

Il **PRESIDENTE** fa presente che nelle sedute già convocate per domani, mercoledì 12 luglio, e dopodomani, giovedì 13 luglio, dovranno concludersi gli interventi nell'ambito del dibattito preliminare alla stesura del documento conclusivo. Al termine del dibattito gli estensori del documento, procederanno all'individuazione dei contenuti dello stesso.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **SALLEMI** (*FdI*) chiede di poter intervenire per rilevare come, ancora una volta, i senatori del Gruppo del Partito Democratico all'atto dell'ingresso in Commissione del sottosegretario Delmastro Delle Vedove abbiano abbandonato l'aula. Pur avendo i parlamentari del PD la libertà di manifestare il proprio dissenso nelle forme che ritengono più opportune, il Gruppo di Fratelli d'Italia non può tuttavia che ribadire la propria fiducia e la propria stima nei confronti del sottosegretario Delmastro Delle Vedove che, peraltro, sta consentendo alla Commissione di svolgere regolarmente i propri lavori in qualità di rappresentante del Governo.

Il senatore **RASTRELLI** (*FdI*) intervenendo sul medesimo tema sottolinea come la Commissione abbia il diritto di poter lavorare nel suo *plenum*, dove maggioranza e opposizione possano confrontarsi nella normale dialettica democratica. Rinunciare a tale dialettica abbandonando i lavori, pur rientrando certamente questa azione tra quelle possibili di manifestazione del dissenso, rischia tuttavia di provocare un *vulnus*, ancorché di carattere non formale, ai lavori di un organismo importante come la Commissione giustizia, che dovrebbero svolgersi nella manifestazione più piena di tutte le posizioni. Invita pertanto il Presidente a farsi carico di una possibile ricomposizione della situazione.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) si associa alle dichiarazioni dei senatori Sallemi e Rastrelli auspicando che la vicenda, anche giudiziaria, del sottosegretario Delmastro Delle Vedove possa risolversi nel migliore dei modi e nel tempo più breve, e sottolinea il proprio stupore nei confronti della protesta di quei membri della Commissione giustizia che hanno abbandonato i lavori, che pure ben dovrebbero conoscere il valore del principio della presunzione di innocenza. Auspica pertanto una ricomposizione con i senatori del Gruppo del PD affinché la Commissione possa tornare a lavorare con la presenza di tutti i suoi componenti e dei rappresentanti del Governo.

Interviene quindi il senatore **ZANETTIN** (*FI-BP-PPE*) che, associandosi a quanto espresso dai senatori intervenuti, auspica a sua volta un intervento del Presidente affinché la Commissione possa tornare a lavorare con la partecipazione di tutti i Gruppi che, pur dai banchi dell'opposizione, contribuiscono a un dibattito politico pieno che veda coinvolte tutte le proposte.

Il **PRESIDENTE**, auspicando a sua volta una ricomposizione della situazione, assicura che si farà carico, per la parte che le compete, di poter riportare i lavori della Commissione alla loro ordinarietà, all'interno della quale il contributo di idee, anche di carattere tecnico, del Partito Democratico si è sempre rivelato essenziale per tutti i provvedimenti che sono stati fin qui approvati.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 13/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 13 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 11

(188) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) *CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) *FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(698) *Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana*

(710) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(748) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 3 (ant.) del 20/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 3

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10

(188) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(233) *CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari*

(298) *FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti*

(360) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148*

(477) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(652) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(659) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(698) *Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana*

(710) *CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(748) *CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 4 (ant.) del 27/07/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 188 e connessi

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023

Relatore: [RAPANI \(Fdl\)](#)

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,30

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto)

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

74ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il disegno di legge, all'esame in sede primaria della 9a Commissione permanente ed assegnato alla Commissione Giustizia per il parere, recante disposizioni finalizzate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, a rimuovere gli ostacoli regolatori e di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Ricorda altresì che, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il disegno di legge è presentato ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1990, dal Governo stesso, su proposta del ministro delle Imprese del *Made in Italy*, sentita la Conferenza unificata, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dalla citata autorità ai medesimi fini.

Il disegno di legge è composto da 10 articoli. Per le parti di competenza si segnala anzitutto l'articolo 4, concernente disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale nel quale, al comma 1, lettera *b*) si prevede sia disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'ARERA, dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali o dall'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 prevede, ai commi da 1 a 3 una nuova disciplina delle modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Ai commi da 4 a 6 prevede un regime transitorio e derogatorio destinato a cessare il 31 dicembre 2025. Il comma 7, infine, dispone le abrogazioni funzionali a garantire la conformità della disciplina nazionale al diritto dell'Unione europea. Al riguardo si ricorda che la disciplina nazionale sul tema è stata più volte soggetta a pronunce giurisdizionali dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che hanno disposto la disapplicazione delle decisioni delle autorità territoriali competenti prese sulla scorta di norme nazionali in contrasto con il diritto dell'Unione europea e segnatamente con la cosiddetta direttiva Bolkestein e per la ricostruzione delle quali si rinvia, per completezza, alla nota del servizio studi. L'articolo 8 concernente il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, estende il sindacato giurisdizionale amministrativo sulle decisioni sanzionatorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai profili tecnici posti alla base della decisione impugnata anche quando tali profili presentino margini di opinabilità. In

particolare, interviene sull'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 3 del 2017, prevedendo la soppressione della limitazione del sindacato giurisdizionale sui profili tecnici posti a fondamento delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ai soli profili che non presentino un "oggettivo margine di opinabilità". Al riguardo appare opportuno ricordare che la Corte europea dei diritti dell'Uomo si è espressa nel senso della necessità di un sindacato pieno sull'operato e sulle relative decisioni delle autorità amministrative indipendenti, in ossequio ai principi di pienezza e effettività della tutela giurisdizionale, convenzionalmente tutelati dall'articolo 6 CEDU.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(233) CASTIELLO e altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti

(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148

(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(698) Mara BIZZOTTO e altri. - Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(748) CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il relatore, senatore [RAPANI](#) (FdI), dà brevemente conto dei lavori svolti dal Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti in titolo facendo presente che è già stata elaborata una prima bozza di testo unificato che tuttavia dovrà essere ulteriormente precisata in relazione alle osservazioni inviate da alcuni Gruppi. Informa quindi che alla ripresa dei lavori della Commissione dopo la pausa estiva proporrà all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo svolgimento di una serie di audizioni, sia di rappresentanti politici che tecnici del ministero della Giustizia per acquisire informazioni sulla situazione della geografia giudiziaria e sugli effetti della riforma del 2012 in merito all'efficienza dell'attuale organizzazione dei distretti giudiziari, sia degli enti territoriali che hanno chiesto il ripristino di alcune sedi soppresse. Fa inoltre presente che si renderanno necessari alcuni

sopralluoghi al fine di verificare la possibilità di ripristino di queste sedi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è svolto ieri si è convenuto di procedere a un ciclo di audizioni di carattere informale sul disegno di legge n. 808. Pertanto entro il 25 agosto i Gruppi dovranno comunicare alla Presidenza i soggetti che ciascuno intende audire.

Si è inoltre convenuto di iniziare le audizioni immediatamente alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva secondo quanto indicato dalla Conferenza dei Capigruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,35

AUDIZIONE DELLA DOTTORESSA ALESSANDRA CAPPELLARI, SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

SISLER

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,20

AUDIZIONI DEL DOTTOR STEFANO SCARAMELLI, VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR LORENZO SOSPIRI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO, DEL DOTTOR GENNARO OLIVIERO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, E DELLA DOTTORESSA LOREDANA CAPONE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023
99ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Schifone e Foti, già approvato dalla Camera, assegnato alla 7ª Commissione permanente e su cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato la deroga prevista dall'articolo 126, comma 12.

Il provvedimento reca l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, cosiddette STEM (acronimo dall'inglese di «*science, technology, engineering and mathematics*»).

L'articolo 1 istituisce, per i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno la «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» (STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento presentata alla Camera chiariva che la Settimana nazionale è fissata «tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza».

L'articolo 2 reca le finalità che si intendono perseguire. In particolare, il comma 1, precisa che la Settimana è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

Il comma 2 descrive le finalità delle iniziative da realizzare tra cui, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, rileva la lettera *m*) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Di interesse rispetto agli argomenti trattati dalla Commissione, risulta anche la lettera *l*) che prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Il comma 3, reca la copertura degli oneri, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo. Finalità dell'intervento legislativo è il contrasto del fenomeno dello "sciacallaggio, inteso come azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie".

Nel merito, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, numero 8-*quater*).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto anche nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al numero 8-*quater* del comma 1 dell'articolo 625 del codice penale.

Infine il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le condotte aggravate. L'articolo 624-*bis* del codice penale disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Ambedue le condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le condotte aggravate (terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale) è invece prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge inasprisce le pene per le condotte aggravate di cui al terzo comma, prevedendo: la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale e la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) informa che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato a tutti i membri della Commissione di giovedì 16 novembre, convocato per le audizioni sui disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, il sottosegretario Ostellari, a nome del Governo, aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge sul tema da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per ribadire, anche in sede formale, l'intenzione del Governo di presentare in tempi brevi alle Camere un disegno di legge delega sul tema della riforma della geografia giudiziaria.

Per chiedere chiarimenti al Governo intervengono i senatori [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), [BERRINO](#) (FdI), [VERINI](#) (PD-IDP) e [SIGISMONDI](#) (FdI).

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce i chiarimenti richiesti, informando altresì che il disegno di legge, sul cui testo gli uffici del Ministero stanno già lavorando, potrebbe essere presentato già nelle prime settimane dell'anno 2024.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto, ferme restando le audizioni già calendarizzate, di sospendere l'esame dei disegni di legge sulla geografia giudiziaria, al fine di poter svolgere l'istruttoria anche sul testo che sarà presentato dal Governo.

IL [PRESIDENTE](#) informa altresì che nello scorso Ufficio di Presidenza il senatore Bazoli aveva richiesto la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione nei sistemi giudiziari.

Al riguardo, comunica che sia la 7a che l'8a Commissione hanno già iniziato indagini conoscitive sul tema dell'intelligenza artificiale, con specifico riferimento però alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

Chiede pertanto ai senatori del Gruppo del Partito democratico di circoscrivere per quanto possibile l'ambito dell'indagine ed articolare un programma, con l'indicazione dei soggetti da audire, in modo da poterlo sottoporre alla Commissione per la deliberazione e quindi alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che quello dell'intelligenza artificiale rappresenti il tema del presente e del futuro. In particolare, la sua applicazione nei sistemi giudiziari - come sta già avvenendo in via sperimentale in alcuni Paesi - pone problemi applicativi ed etici che il Parlamento ha il dovere di individuare, approfondire e risolvere. La finalità della proposta avanzata dal senatore Bazoli è quella di assicurare un contributo di qualità della Commissione giustizia nel suo complesso rispetto a un tema che certamente avrà un impatto sulle generazioni future.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda nel ritenere il tema dell'intelligenza artificiale di assoluta attualità, ritenendo non solo opportuno ma necessario che il Parlamento intervenga al fine di evitare che lo sviluppo tecnologico colga impreparato un settore altrettanto nevralgico come quello del diritto. Uno dei rischi sempre più evidenti per il sistema giuridico italiano è infatti rappresentato dalla standardizzazione e dalla imposizione normativa di modelli e contenuti per gli atti giudiziari. In alcuni Paesi, infatti, vengono già utilizzati degli algoritmi che hanno nei fatti introdotto una giustizia predittiva in cui lo spazio per l'interpretazione giuridica è molto ridotto. Se il diritto dovesse diventare un algoritmo, una mera applicazione matematica, è certamente necessaria una riflessione complessiva che coinvolga la scienza giuridica nel suo complesso e la professionalità di tutti gli operatori del diritto che si troveranno a confrontarsi con questa evoluzione tecnologica. Annuncia pertanto sin d'ora un avviso favorevole alla proposta avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), nel riservarsi di esprimere indicazioni più puntuali in merito alla proposta di indagine conoscitiva, fa presente che trattandosi di una sede formale troverà applicazione il parere della Giunta per il Regolamento del 31 ottobre secondo cui non è consentita la partecipazione a distanza alle audizioni né per i senatori né per gli auditi. Chiede pertanto alla Presidenza di approfondire per quanto possibile anche questo aspetto, nel tentativo di comporre e bilanciare gli interessi in gioco, tenendo in considerazione che molti esperti di intelligenza artificiale risiedono all'estero.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che convocherà un Ufficio di Presidenza in cui condividere il programma dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla successiva deliberazione della Commissione, anche alla luce del dibattito svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 13 di oggi, mercoledì 22 novembre, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 69 (pom.) del 28/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,20

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE GRAZIANO, CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 188 E CONNESSI (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.